



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 5 del 18-03-2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciotto** del mese di **marzo** a Polignano a Mare, nella casa comunale, alle ore **09:00** con il seguito.

A seguito di convocazione diramata nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**.

La seduta è **Pubblica** di **Prima** convocazione per deliberare sulla proposta in oggetto.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo	Pres. / Ass.
------------	--------------

Nominativo	Pres. / Ass.
------------	--------------

CARRIERI VITO	Presente
DE DONATO ANNA	Presente
LORUSSO MATTEO	Presente
DE LUCIA NICOLETTA	Presente
COLAVITTI MARIA	Presente
FANELLI GIUSEPPE	Assente
TANESE ILARIA	Presente
POTENTE GIOVANNI	Presente
GIULIANI PASQUALE	Presente

GIANNOCCARO PAOLO	Presente
CARONE PASQUALE	Presente
LA GHEZZA MARIA	Assente
L'ABBATE VITO PIETRO	Assente
PELLEGRINI DOMENICO	Presente
CAPOBIANCO VINCENZO	Assente
COLELLA ALESSANDRA	Assente
PEDOTE VALERIA	Presente

Totale: Presenti n. 12 - Assenti n. 5.

Assume la presidenza Anna De Donato nella Sua qualità di Presidente, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) il Segretario Generale Dott. Francesco MANCINI.

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
TRIBUTI
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Polignano, Il Responsabile dell'Area 05-02-2024 Pietro Rosafio <i>Firma digitale apposta su documento Proposta di Consiglio n. 3 del 05-02-2024</i>

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Polignano, Il Dirigente Area Servizi finanziari 05-02-2024 Pietro Rosafio <i>Firma digitale apposta su parere Proposta di Consiglio n. 3 del 05-02-2024</i>

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dall'impresa appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli eventuali interventi succedutisi.

La Presidente del Consiglio comunale introduce, alle ore 11:42 circa e con prosiegua, il punto n.5) inserito all'o.d.g., avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote e detrazioni anno 2024".

Sono presenti il Sindaco e i Consiglieri: De Donato A., Colavitti M., Tanese I., Carone P., Potente G., Giannoccaro P., De Lucia N., Lorusso M., Giuliani P., Pellegrini D. e Pedote V. A. (Tot. Presenti n. 12). Assenti i Consiglieri Fanelli G., L'Abbate V.P., La Ghezza M., Capobianco V. e Colella (Totale assenti n.5).

Sono altresì presenti il Vice Sindaco/Assessore Focarelli e gli Assessori Muciaccia e Pacelli. Assenti le Assessori Grasso e Raguso.

E' altresì presente il Dirigente dell'Area I Dott. Pietro Rosafio.

Subito dopo, si apre la discussione, integralmente riportata nel resoconto di seduta, durante la quale relaziona l'Assessore con delega al Turismo e grandi eventi - Bilancio – Tributi, dott. Francesco Muciaccia, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dal Dirigente dell'Area I Servizi Finanziari – Fiscalità generale – Demografici.

Intervengono, il Consigliere Pellegrini, a cui risponde l'Assessore Muciaccia, il Dirigente Rosafio, ancora il Consigliere Pellegrini, i Consiglieri Lorusso e Carone, il Sindaco, i Consiglieri Pellegrini, a cui risponde il Sindaco, e Giannoccaro l'Assessore Focarelli e conclude gli interventi la Consigliera Pedote.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, si procede con le operazioni di voto.

L'esito della votazione, eseguita per appello nominale e in modalità elettronica e proclamato dalla Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza del Segretario Generale, da n. 11 Consiglieri presenti più il Sindaco (assenti i Consiglieri Fanelli, La Ghezza, L'Abbate, Capobianco e Colella), è il seguente:

Presenti:	n. 12
Votanti:	n. 12
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari	n. 02 (Pedote e Pellegrini)
Astenuti	nessuno

Sull'immediata eseguibilità del presente atto l'esito della votazione, eseguita per appello nominale e in modalità elettronica da n.11 Consiglieri presenti più il Sindaco (assenti i Consiglieri Fanelli, La Ghezza, L'Abbate, Capobianco e Colella), proclamato dalla Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza del Segretario Generale, è il seguente:

Presenti:	n. 12
Votanti:	n. 12
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari	n. 02 (Pedote e Pellegrini)
Astenuti	nessuno

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore con delega al Turismo e grandi eventi - Bilancio – Tributi, dott. Francesco Muciaccia, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dall'Area I - Ufficio Tributi;

SENTITI gli interventi succedutisi dei Consiglieri, la cui trascrizione sarà riportata in maniera dettagliata nel verbale di adunanza;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 12/06/2023, esecutiva, è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 05/07/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 20/07/2023, esecutiva, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, unitamente alla nota integrativa, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e nel contempo si è dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 dello stesso TUEL;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 09/08/2023, esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del TUEL, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2023-2025 e, nel contempo, è stato precisato che, ove non diversamente specificato dalla stessa Giunta comunale, con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo PIAO 2023-2025, si intendono confermati esclusivamente gli obiettivi ordinari di gestione nonché quelli a carattere pluriennale confluiti nel PIAO 2022-2024 approvato con deliberazione di G.C. n. 187/2022;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 25/10/2023 è stato approvato definitivamente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- l'art. 43 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che *“per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 22/12/2023 (pubblicato nella G.U. – Serie Generale - n. 303 del 30/12/2023 con il quale:

1. il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è stato differito al 15 marzo 2024 per le seguenti motivate esigenze:
 - l'attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid;
 - l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019- 2021 del personale del comparto;
2. ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data;

VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n. 4/1 al predetto D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale, al punto 9.3.6, rubricato “Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio”, stabilisce quanto segue: *“Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente*

impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione. ...";

PRESO ATTO che con la FAQ n. 54 pubblicata sul portale della Ragioneria Generale dello Stato il MEF, nel fornire i chiarimenti in ordine a quanto previsto al sopra citato punto 9.3.6 dell'Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 ess.mm.ii. e alla modalità di adozione, da parte degli enti locali, del rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ha chiarito che *"... gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione. ...";*

VISTA la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante disposizioni in materia di *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026."*, entrata in vigore dal 1° gennaio 2024;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge;
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa Legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (cosiddetti "*beni merce*");
- l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, secondo cui sono esenti i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 e ss.mm.ii., iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge, n. 448/2001;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- l'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019 secondo cui sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge n. 197/2022 che prevede, dal 01.01.2023, l'esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui:

- a) all'art. 614, secondo comma del codice penale (reato di violazione di domicilio);
- b) all'art. 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici);

per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 747, Legge n. 160/2019, secondo cui la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".
- l'art. 1, comma 743 della legge 30 dicembre 2021 nr. 234, che limitatamente all'anno 2022, aveva ridotto dal 50 al 37,5 per cento la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020 nr. 178, e che pertanto a partire dal 2023 la riduzione IMU tornerà ad essere quella ordinaria al 50%. Trattasi in particolare dell'IMU dovuta su una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

RICORDATO che ai sensi dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 746 della Legge 160/2019 secondo il quale, per i fabbricati posseduti dalle imprese, classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato sulla base dei costi storici di acquisto o di costruzione attualizzati tramite specifici coefficienti approvati con decreto ministeriale che tenga conto dei valori Istat sull'andamento dei costi di costruzione;

PRESO ATTO del D.M. 13 febbraio 2023, pubblicato in G.U. n. 49 del 27 febbraio, con il quale è stato disposto l'aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 1,

comma 746 della Legge n. 160/2019 ai fini del calcolo dell'IMU e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi);

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, per l'anno 2024, le aliquote e detrazioni del tributo come segue:

Aliquote/Detrazioni IMU anno 2024	Misura
Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale)	4 per mille
Unità immobiliari, con eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che siano rispettati i vincoli di cui alla lettera a) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011n. 201.	10,6 per mille <i>(con abbattimento del 50% della base imponibile)</i>
Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale appartenenti alle seguenti categorie catastali: A (abitazioni – cosiddetti immobili a disposizione) e C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie).	10,6 per mille
Unità immobiliari diversi dall'abitazione principale accatastati in categorie A, locati per uso abitativo con regolare contratto registrato la cui durata supera i 12 mesi.	10,1 per mille
Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431	10,1 per mille <i>(base imponibile ridotta del 25%)</i>
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati, fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D.	7,6 per mille
Tutti gli altri immobili (commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.) ivi comprese le aree fabbricabili e le unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D.	10,6 per mille
Terreni agricoli diversi da quelli esenti, così come specificati al punto n. 2) del dispositivo del presente atto	10,6 per mille
Unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, purché non locata o data in comodato d'uso (ad eccezione delle Cat. A/1-A/8-A/9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote ordinarie)	10,6 per mille <i>(base imponibile ridotta del 50%)</i>
Fabbricati di interesse storico e artistico e fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili	10,6 per mille <i>(base imponibile ridotta del 50%)</i>
Detrazione per i casi residuali di abitazione principale e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettata all'imposta.	€ 200,00

DATO ATTO altresì che, ai sensi delle succitate disposizioni di legge, sono esenti dall'imposta le seguenti fattispecie:

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola	esente
Unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locata	esente
Fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8, art. 13, del D.L. n. 201 del 2011.	esente
Unica unità immobiliare, posseduta e non locata, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, forze di polizia militare e civile, vigili del fuoco, carriera prefettizia	esente
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari	esente
Unità immobiliari occupati abusivamente a patto che abbia presentato la denuncia per occupazione abusiva all'autorità giudiziaria (ai sensi di quanto	esente

disposto dalla lettera g. bis dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019)	
--	--

RITENUTO di stimare, come da istruttoria tecnica svolta dall'Area I, in € 4.950.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 866.821,85 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *"Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130"*;

PRESO ATTO che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *"... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ..."*.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO altresì che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, considerando che non è ancora applicabile la disposizione contenuta nel comma 837 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, in base alla quale: *"in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente art., in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ss.mm.ii. , come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. (legge finanziaria 2007), il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30.05.2023 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente responsabile dell'Area I – Servizi Finanziari – Fiscalità Generale – Demografici, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente dell'Area I – Servizi Finanziari – Fiscalità Generale – Demografici, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dei presenti dalla I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15/03/2024, giusta verbale n. 1 di pari data;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 42 sulle attribuzioni del Consiglio;

VISTA la votazione eseguita per appello nominale e in modalità elettronica da n. 11 Consiglieri presenti più il Sindaco (assenti i Consiglieri Fanelli, La Ghezza, L'Abbate, Capobianco e Colella), il cui esito, proclamato dalla Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza del Segretario Generale, è il seguente:

Presenti:	n. 12
Votanti:	n. 12
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari	n. 02 (Pedote e Pellegrini)
Astenuti	nessuno

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Aliquote/Detrazioni IMU anno 2024	Misura
Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale)	4 per mille
Unità immobiliari, con eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che siano rispettati i vincoli di cui alla lettera a) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011n. 201.	10,6 per mille <i>(con abbattimento del 50% della base imponibile)</i>
Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale appartenenti alle seguenti categorie catastali: A (abitazioni – cosiddetti immobili a disposizione) e C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie).	10,6 per mille
Unità immobiliari diversi dall'abitazione principale accatastati in categorie A, locati per uso abitativo con regolare contratto registrato la cui durata supera i 12 mesi.	10,1 per mille
Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.	10,1 per mille <i>(base imponibile ridotta del 25%)</i>
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati, fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D.	7,6 per mille
Tutti gli altri immobili (commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.) ivi comprese le aree fabbricabili e le unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D.	10,6 per mille
Terreni agricoli diversi da quelli esenti, così come specificati al punto n. 2) del dispositivo del presente atto	10,6 per mille
Unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, purché non locata o data in comodato d'uso (ad eccezione delle Cat. A/1-A/8-A/9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote ordinarie)	10,6 per mille <i>(base imponibile ridotta del 50%)</i>
Fabbricati di interesse storico e artistico e fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili	10,6 per mille <i>(base imponibile ridotta del 50%)</i>
Detrazione per i casi residuali di abitazione principale e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettata all'imposta.	€ 200,00

2. DI DARE ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, così come riportate nella premessa della presente deliberazione, sono esenti dall'imposta le seguenti fattispecie:

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola	esente
Unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locata	esente
Fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8, art. 13, del D.L. n. 201 del 2011.	esente
Unica unità immobiliare, posseduta e non locata, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, forze di polizia militare e civile, vigili del fuoco, carriera prefettizia	esente
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari	esente
Unità immobiliari occupati abusivamente a patto che abbia presentato la	esente

denuncia per occupazione abusiva all'autorità giudiziaria (ai sensi di quanto disposto dalla lettera g-bis dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019)	
---	--

3. DI STIMARE, come da istruttoria tecnica svolta dall'Area I, in € 4.950.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 866.821,85 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.
4. DI PROVVEDERE, a cura dell'Area I – Ufficio Tributi -, alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (G.U. - Serie Generale - n. 195 del 16/08/2021).
5. DI STABILIRE che a cura dell'Area I - Ufficio Tributi – che:
 - la presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Ente per la durata di 15 (quindici) giorni;
 - la presente deliberazione sia trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti;
 - si aggiornino i dati e le informazioni relative alla gestione dell'imposta municipale propria sulle pagine del sito istituzionale.

Successivamente, il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere all'adempimento di cui al presente deliberato, con separata votazione, eseguita per appello nominale e in modalità elettronica da n.11 Consiglieri presenti più il Sindaco (assenti i Consiglieri Fanelli, La Ghezza, L'Abbate, Capobianco e Colella), il cui esito, proclamato dalla Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza del Segretario Generale, è il seguente:

Presenti:	n.12
Votanti:	n. 12
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari	n. 02 (Pedote e Pellegrini)
Astenuti	nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Anna DE DONATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Mancini

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell'amministrazione digitale” o (CAD), è conservato negli archivi informatici del Comune di Polignano a Mare, ai sensi dell'art. 22 del CAD, secondo normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mazzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 05-02-2024

Il Responsabile del servizio

Rosafio Pietro

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 05-02-2024

Il Responsabile del servizio

Rosafio Pietro



COMUNE DI POLIGNANO A MARE
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 5 del 18-03-2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto **MARIA ANTONIA ANTONACCI**, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 21-03-2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000*) al N. 638 del Registro Pubblicazioni;

Polignano a Mare, 21-03-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
MARIA ANTONIA ANTONACCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI POLIGNANO A MARE
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 5 del 18-03-2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-03-2024,

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).

Polignano, 18-03-2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Mancini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*